

**DELIBERAZIONE 6 APRILE 2017**  
**232/2017/S/GAS**

**RETTIFICA E INTEGRAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 195/2017/S/GAS**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 6 aprile 2017

**VISTI:**

- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95) e, in particolare, l'articolo 2, comma 20, lett. c);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 7 agosto 2008, ARG/gas 120/08, recante "Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012" (di seguito: RQDG);
- la deliberazione dell'Autorità 9 febbraio 2012, 33/2012/S/gas (di seguito: deliberazione 33/2012/S/gas);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2013, 574/2013/R/gas, recante "Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019" (di seguito: deliberazione 574/2013/R/gas);
- la deliberazione 30 marzo 2017, 195/2017/S/gas (di seguito: deliberazione 195/2017/S/gas).

**CONSIDERATO CHE:**

- nell'ambito del procedimento avviato con deliberazione 33/2012/S/gas, la società Italgas S.p.a. (di seguito: Italgas), con nota del 3 marzo 2017 – prot. 8620/A, ha inviato una memoria, in luogo della partecipazione all'audizione finale innanzi al Collegio;
- con deliberazione 195/2017/S/gas, l'Autorità ha accertato la violazione, da parte di Italgas, dell'articolo 12, comma 7, lett. b), della RQDG e conseguentemente irrogato, alla medesima società, una sanzione amministrativa pecuniaria.

#### **RITENUTO OPPORTUNO:**

- rettificare e integrare la deliberazione 195/2017/S/gas dando puntualmente conto della non rilevanza di quanto contenuto nella nota sopra richiamata, nei seguenti termini:
  - al punto 5, dopo la parola “difensive” è aggiunta la parola “rilevanti (memoria 3 marzo 2017 – prot. 8620)”;
  - dopo il punto 7 è inserito il punto 7bis:”Le argomentazioni svolte nella memoria 3 marzo 2017-prot. 8620 non sono rilevanti in quanto:
    - a) lo spirare del termine di conclusione del procedimento indicato nella deliberazione di avvio 33/2012/S/gas non consuma il potere sanzionatorio dell’Autorità;
    - b) la circostanza che la violazione si riferisca ad uno solo dei numerosi impianti gestiti dalla società, per il quale, al 31 dicembre 2014, risultava sostituito il 100% delle condotte in ghisa con giunti in canapa e piombo, è stata considerata sotto il profilo della gravità della violazione e pertanto non può essere considerata anche sotto il profilo della personalità dell’agente;
    - c) la regolazione sulla sostituzione delle condotte in ghisa con giunti in canapa e piombo, introdotta con la deliberazione 574/2013/R/gas, presuppone l’adempimento degli obblighi di sostituzione alle scadenze previste dalla RQDG ed è irrilevante nel caso di specie, essendosi l’illecito contestato consumato al 31 dicembre 2010”

#### **DELIBERA**

1. di rettificare e integrare la deliberazione 195/2017/S/gas nei seguenti termini:
  - al punto 5, dopo la parola “difensive” è aggiunta la parola “rilevanti (memoria 3 marzo 2017 – prot. 8620)”;
  - dopo il punto 7 è inserito il punto 7bis:”Le argomentazioni svolte nella memoria 3 marzo 2017-prot. 8620 non sono rilevanti in quanto:
    - a) lo spirare del termine di conclusione del procedimento indicato nella deliberazione di avvio 33/2012/S/gas non consuma il potere sanzionatorio dell’Autorità;
    - b) la circostanza che la violazione si riferisca ad uno solo dei numerosi impianti gestiti dalla società, per il quale, al 31 dicembre 2014, risultava sostituito il 100% delle condotte in ghisa con giunti in canapa e piombo, è stata considerata sotto il profilo della gravità della violazione e pertanto non può essere considerata anche sotto il profilo della personalità dell’agente;
    - c) la regolazione sulla sostituzione delle condotte in ghisa con giunti in canapa e piombo, introdotta con la deliberazione 574/2013/R/gas,

presuppone l'adempimento degli obblighi di sostituzione alle scadenze previste dalla RQDG ed è irrilevante nel caso di specie, essendosi l'illecito contestato consumato al 31 dicembre 2010"

2. di confermare la deliberazione 195/2017/S/gas, così come rettificata e integrata;
3. di notificare il presente provvedimento nonché la deliberazione 195/2017/S/gas, così come rettificata e integrata, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, a Italgas, Largo Regio Parco 9, 10153 Torino e all'indirizzo pec [italgas@pec.italgas.it](mailto:italgas@pec.italgas.it), nonché a Federconsumatori - Federazione Nazionale Consumatori e Utenti, via Palestro 11, 00185 Roma e all'indirizzo pec [federconsumatori-nazionale@pec.it](mailto:federconsumatori-nazionale@pec.it);
4. di prevedere che il termine di 30 giorni per il pagamento della sanzione irrogata decorra dalla data di notifica del presente provvedimento e della deliberazione 195/2017/S/gas, come rettificata e integrata;
5. di pubblicare il presente provvedimento e la deliberazione 195/2017/S/gas, così come rettificata e integrata, sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

6 aprile 2017

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*